



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) BARGELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) ELENA BARGELLI

Seduta del 27/07/2021

FATTO

La Cliente espone di essere titolare di 6 buoni appartenenti alla serie Q/P e P/Q. Osserva che detti buoni recano sul retro un timbro modificativo dei tassi applicati ai primi 20 anni, mentre nessuna modifica è stata apportata ai rendimenti dal 21° al 30° anno, cosicché la liquidazione deve avvenire come da tabella originaria a tergo del titolo. Poiché in sede di rimborso l'intermediario ha invece calcolato i rendimenti applicando i tassi modificativi fino al 30° anno, ritiene a lei dovuta la somma totale di € 6.378,00 e chiede che le venga corrisposta la differenza fra quanto corrisposto e quanto dovuto, ovvero € 3.922,34, al lordo dell'imposta di bollo.

L'Intermediario replica che i buoni in controversia appartengono alla serie Q/P; i rendimenti sono quelli previsti dal D.M. 13.06.1986, che stabiliva i tassi di interesse da applicare sino al 20° anno (con interesse composto) e che dal 21° anno sino al 30 il rendimento è calcolato sulla base dell'interesse semplice; rileva che l'art. 5 del DM 1986 dispone che sui moduli dei buoni della serie "P" venga apposto – oltre al timbro sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P" – un timbro sulla parte posteriore recante la misura dei "nuovi tassi"; precisa che il citato articolo non disponeva che il timbro apposto sul retro del buono riportasse (anche) l'"importo" da corrispondere al sottoscrittore; gli "importi" indicati a tergo sono la mera rappresentazione in cifre dello sviluppo del rendimento del buono, calcolato ai "tassi" della relativa serie; pertanto, mutando i quattro



“tassi” del buono, mutano conseguentemente le cifre. Conclude che il tasso di interesse applicabile è quello previsto per la serie Q/P, e non già quello della serie P, anche con riferimento al periodo dal 21° al 30° anno; richiama, a riprova della legittimità di tale condotta, la giurisprudenza di merito; sottolinea che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del menzionato decreto ha assolto pienamente alla funzione di trasparenza.

La Cliente nega la fondatezza delle eccezioni pregiudiziali e di merito sollevate dall'Intermediario; cita, a suo favore, due recenti sentenze del Tribunale di Asti e di Torino che confermano sostanzialmente gli orientamenti in materia espressi dai Collegi dell'ABF. L'Intermediario chiede che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, il rigetto.

DIRITTO

Il Collegio affronta preliminarmente l'eccezione di incompetenza temporale dell'ABF sollevata dall'intermediario sulla base dell'assunto per cui i titoli sono stati sottoscritti nel 1990 e la controversia attiene ai rendimenti stabiliti all'atto di sottoscrizione dei contratti e, quindi, a vizio genetico di quest'ultimi. L'Intermediario eccepisce altresì l'incompetenza per materia dell'ABF, sulla base della considerazione per cui i BPF sarebbero prodotti finanziari emessi dalla CDP, disciplinati da norme di carattere speciale, ai quali non si applicherebbero pertanto le disposizioni del titolo VI, capo I, del TUB.

Le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla resistente sono infondate e non meritano accoglimento.

Quanto alla prima si deve osservare che le Disposizioni della Banca d'Italia (sez. I, § 4) stabiliscono che «non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009». È vero che il BPF di cui si tratta è stato emesso in data ben anteriore, ma il ricorrente non fonda la propria domanda su un vizio genetico del rapporto e nemmeno lamenta un evento che lo avrebbe tratto in inganno; sostiene, invece, che la tabella dei rendimenti stampata sul retro del titolo debba prevalere sulla disciplina prevista da successivi Decreti Ministeriali che la resistente ha considerato applicabili. La materia del contendere attiene quindi agli effetti finali del rapporto. A ciò consegue che, al fine di stabilire se la controversia possa essere sottoposta a questo Arbitro, debba farsi riferimento non già alla data di emissione, bensì alla data di scadenza del BPF di cui si tratta, la quale è posteriore al 1° gennaio 2009.

Quanto alla seconda eccezione, si deve rilevare che, come questo Arbitro ha già avuto più volte occasione di affermare, possono essere a esso sottoposte le controversie aventi a oggetto l'incasso di B.P.F. (ad es., v. decisioni A.B.F., Collegio di Roma, n. 1572 del 2013, n. 226 del 2013 e n. 1846 del 2011; decisioni A.B.F., Collegio di Milano, n. 38 del 2012 e n. 315 del 2011). A tale proposito, si deve premettere che, ai sensi dell'art. 1 (Definizioni), 1° comma, lett. c), della delibera C.I.C.R. 29 luglio 2008, n. 275, il convenuto rientra tra gli intermediari che aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'art. 128-bis TUB. Le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari della Banca d'Italia (sez. I, § 3, e sez. II), hanno specificamente ribadito che il convenuto rientra tra gli intermediari che sono tenuti ad aderire a questo Arbitro e a uniformarsi a quanto previsto dalla suddetta delibera del C.I.C.R. La raccolta di fondi effettuata dall'intermediario convenuto per conto della Cassa Depositi e Prestiti, infatti, è espressamente qualificata come «risparmio» dall'art. 1 (Definizioni), lett. h), del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144. Ai suddetti dati normativi consegue che la raccolta del risparmio mediante i buoni in questione è assoggettata alle disposizioni del TUB, sia pure nei limiti in cui esse sono compatibili con la sua specifica natura.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Pertanto, il ricorso di cui si tratta può essere deciso nel merito.

Il Collegio prende visione dei titoli oggetto del ricorso e constata che si tratta di 6 buoni appartenenti alla serie Q/P (di cui 5 su cartaceo della serie P e uno della serie Q), sottoscritti, quanto ai nn.*024, *079, *093, *092 il 26/11/1990 e i nn. *090 e *091 il 07/11/1990. Sono apposti sul fronte dei titoli i timbri modificativi, mentre sul retro essi sono presenti solo con riferimento ai primi venti anni, a rettifica dei rendimenti indicati nella tabella originaria (P). Viceversa, nessun timbro modificativo è presente per i rendimenti relativi agli ultimi 10 anni (dal 21° al 30°).

Mentre nessuna contestazione viene mossa con riferimento al calcolo dei rendimenti per i primi 20 anni, oggetto del ricorso è la quantificazione degli ultimi 10 e, in particolare, la richiesta del cliente si appunta sulla differenza fra quanto corrisposto dall'intermediario e quanto dovuto, ovvero € 3.922,34. Viene precisato che la cifra è domandata al lordo dell'imposta di bollo.

Con riferimento ai titoli appartenenti alla medesima serie, il Collegio di Coordinamento (decisione n.6142/20) ha affermato che, per il caso di assenza di un timbro che disciplini espressamente l'ammontare del rendimento dal 21° al 30° anno, occorre applicare quanto previsto dalla dicitura originariamente stampata sul retro del titolo, ancorché appartenente a emissione precedente.

Sulla base di questo indirizzo, il Collegio reputa la domanda meritevole di accoglimento.

Nondimeno, nella quantificazione dell'ammontare dovuto alla ricorrete, occorre tenere conto di quanto statuito dalla decisione n.6142/20 del Collegio di Coordinamento, secondo cui "la capitalizzazione degli interessi dal 21° anno in poi deve avvenire al netto della ritenuta fiscale".

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA